

**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DECRETO N. 36 del 11 giugno 2018

OGGETTO: Consiglio di Stato – Conferimento di incarico di resistenza nei giudizi di Appello proposti dai Comuni Salentini avverso le Sentenze del Tar Lecce nn. 371/2018 -372/2018 – 373/2018 – 376/2018 aventi ad oggetto il Decreto n. 53 e il Decreto 54 del 29 giugno 2017.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”, di seguito denominata anche l’ “Agenzia”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell’Agenzia per l’attuazione del PRGRU, l’Avv. Gianfranco Grandaliano, incarico prorogato sino alla data del 31.12.2017 dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9/02/2017;

CONSIDERATO altresì, che con delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 è stato, tra l’altro, dato mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia di dar corso agli adempimenti necessari alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ed inoltre è stato previsto, nelle more della nomina del Direttore Generale, che le funzioni ed i compiti di cui all’art.16 della Legge regionale n. 24/2012 come modificata dalla Legge regionale

n. 20/2016 sono attribuite al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;

CONSIDERATO che

- i Comuni della Provincia di Lecce hanno proposto, innanzi il TAR per la Puglia sez. III di Lecce, i ricorsi n.ri 1211/2018, 1212/2018, 1218/2018 e 1281/2018 contro l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti, onde ottenere l’annullamento dei decreti n. 53 e 54 del 29/06/2017 del Commissario ad acta dell’AGER (Decreto 53 di aggiornamento della tariffa di conferimento RSU presso l’impianto pubblico di produzione di CDR a servizio dell’intera Provincia di Lecce - Decreto 54 con il quale è stato determinato l’aggiornamento ISTAT della tariffa di conferimento RSU presso l’impianto pubblico di gestione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino di utenza LECCE/2);
- sulla base dell’istruttoria svolta, l’AGER verificava l’utilità e l’opportunità di costituirsi in tali giudizi ed esercitare il proprio diritto di difesa, conferendo mandato agli avvocati, Marco Lancieri del foro di Bari, Luca Vergine e Francesco Cantobelli del foro di Lecce (decreto n. 94 del 30/11/2017);
- tali giudizi si concludevano con sentenze di rigetto n.ri 371/2018, 372/2018, 373/2018 e 376/2018;
- avverso tali sentenze alcuni Comuni hanno proposto ricorso in Appello;
- sulla base della istruttoria svolta e in particolare in considerazione dell’esito positivo dei giudizi di primo grado, appare utile e opportuno per l’Agenzia costituirsi anche nei giudizi di Appello ed esercitare il proprio diritto di difesa;

RITENUTO, di costituirsi nei predetti giudizi conferendo mandato agli avvocati, Marco Lancieri del foro di Bari, Luca Vergine e Francesco Cantobelli del foro di Lecce, già officiati della difesa nei giudizi di primo grado, i quali hanno formalmente espresso la propria disponibilità ad accettare l’incarico di difesa alle condizioni di cui alla unita convenzione, anche in deroga ai parametri minimi stabiliti dal Decreto Commissariale n. 7/2017, al fine di contemperare l’esigenza tecnica della difesa collegiale con quella di contenimento degli oneri economici a carico dell’Agenzia;

VISTO:

- la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016;
- delibera di Giunta regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;
- il Decreto n. 53 del 29 giugno 2017;
- il Decreto n. 54 del 29 giugno 2017;
- il Decreto n. 94 del 30 novembre 2017;

Tutto quanto su premesso

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di conferire agli avvocati avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, avv. Luca Vergine (c.f. VRGLCU69E07E815J), con studio in Lecce, via Liborio Romano e avv. Francesco Cantobelli (c.f. CNTFNC67A02E506P), con studio in Lecce, via Cavour 10, alle condizioni di incarico sopra indicate, la difesa dell’Agenzia innanzi al Consiglio di Stato nei seguenti giudizi:
 - a. Comune di Lecce (Avv. Gianluigi Pellegrino) contro Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso in Appello (Sentenza n. 371/2018 del TAR Lecce nel ricorso di cui all’R.G. n. 1211/2017);
 - b. Comune di Squinzano + 2 (Avv. Gianluigi Pellegrino) contro Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso in Appello (Sentenza n. 372/2018 del TAR Lecce nel ricorso di cui all’R.G. n. 1212/2017);
 - c. Comune di Corigliano d’Otranto + 6 (Avv. Gianluigi Pellegrino) contro Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso in Appello (Sentenza n. 371/2018 del TAR Lecce nel ricorso di cui all’R.G. n. 1211/2017);
 - d. Comune di Monteroni + 7 (Avv.ti Angelo Vantaggiato e Domenico Mastrolia) contro Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso in Appello (Sentenza n. 376/2018 del TAR Lecce nel ricorso di cui all’R.G. n. 1281/2017);
 - e. Comune di Campi Salentina + 25 (Avv. Prof. Ernesto Sticchi Damiani) contro Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – Ricorso in Appello (Sentenza n. 373/2018 del TAR Lecce nel ricorso di cui all’R.G. n. 1218/2017).
2. Di stabilire, ai fini della determinazione degli onorari spettanti ai suindicati professionisti, che gli incarichi sono assunti alle condizioni di cui alla unita convenzione;



Agenzia territoriale della Regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti

3. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Puglia – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
4. Di pubblicare il presente Decreto nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”.

Bari, 11 giugno 2018

*Il Commissario ad Acta dell’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione
dei Rifiuti ex l.r. 24/2012 modif. da l.r. 20/2016
avv. Gianfranco Grandaliano*